



# Comune di Carmignano

Provincia di Prato

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 54 del 26 settembre 2017

SESSIONE STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - ADUNANZA PUBBLICA

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e sue modificazioni. Ricognizione delle partecipazioni possedute e individuazione delle misure da adottare.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 21:25 in Carmignano Sala consiliare, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di determinazione assunta dal Presidente Del Consiglio a norma dell'art. 14 c. 2 dello Statuto Comunale previa trasmissione ai singoli consiglieri degli inviti scritti come da referto agli atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
Prestanti Edoardo (Sindaco)	Soricillo Vincenzo
Guazzini Belinda	Bassini Andrea
Lorenzini Chiara	
Grassi Marco	
Di Giacomo Dario	
Verny Luigi Angelo	
Giglioli Maria	
Palloni Jacopo	
Pratesi Fabrizio	
Fontani Alessandro	
Cecconi Tamara	
Scarpitta Mauro	
Calugi Francesco	
Mazzuoli Cristina	
Benesperi Azzurra	
Presenti n. 15	Assenti n. 2

Assistono alla seduta i Sig.ri Ceccarelli Stefano, Spinelli Stella, Paoletti Francesco in qualità di assessori.

Presiede la seduta il consigliere comunale Guazzini Belinda ai sensi dell'art.39 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000 e ai sensi dell'art. 13 dello statuto comunale, e partecipa il Dott. Andrea Meo Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale, a norma dell'art.97- 4^comma lettera A del D.Lgs. 267/2000.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale, e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell'argomento specificato in oggetto, compreso nell'O.d.G.

La Presidente del Consiglio cede la parola all'Assessore Ceccarelli che invita il Responsabile Servizi Finanziari Rag. Montagni ad illustrare la proposta dando atto che si tratta di una nuova revisione straordinaria delle società partecipate.

Il Responsabile elenca quindi le società in cui il Comune ha una partecipazione e la rispettiva quota percentuale come illustrato in proposta.

Evidenzia come rispetto ai criteri definiti dal Testo Unico delle partecipate il Comune di Carmignano abbia l'obbligo di dismettere la partecipazione in Chianti Banca. Sottolinea, altresì, come un'altra società che non rispetta alcuni parametri è il Consorzio Energia Toscana anche se per la stessa la Regione Toscana ha previsto, con apposita Delibera, di predisporre un piano industriale per incrementarne il fatturato.

Alle ore 23.06 esce la Consigliera Mazzuoli che quindi non partecipa alla votazione.

Prosegue evidenziando che un'altra società denominata CREAM non rispetta i criteri di legge e andrebbe dismessa. Al riguardo però riferisce che a causa del fallimento dichiarato non è consentito prendere decisioni in merito. Riferisce che la partecipazione dell'Ente era di circa € 79.000,00 mentre l'ultimo dato riscontrabile a seguito della riduzione di capitale si attestava intorno a 50.000,00 €.

Il Consigliere Scarpitta riferisce che quanto richiesto nel precedente intervento era soltanto una domanda retorica. Sottolinea come sia importante che non vengano disperse altre risorse.

Il Consigliere Scarpitta poi ritornando sulle comunicazioni sottolinea come non sia stato possibile interloquire e che quindi nel percorso partecipativo non si è iniziato nella maniera corretta.

Dopodiché,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Considerato che il Comune di Carmignano detiene le seguenti partecipazioni:

Partecipata	natura	quota
Alia – Servizi Ambientali	S.p.A.	0,0064
So.Ri. - Società Risorse	S.p.A.	1,00
Consiag	S.p.A.	1,50
Edilizia Pubblica Pratese	S.p.A.	4,93
Publiacqua	S.p.A.	0,06
CREAF - Centro Ricerche ed Alta Formazione	S.r.l.	1,16
Consiag Servizi Comuni	S.r.l.	5,99
Farmacom – Azienda farmaceutica	S.consortile	9,00
Consorzio Energia Toscana	Soc coop.	0,11
Chianti Banca (Credito Cooperativo)	Soc coop.	0,01

Visto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, in alternativa, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate o devono essere oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
- 3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella relazione tecnica, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Preso atto che il presente provvedimento adottato ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 175/2016 non può incidere sulla partecipazione del Comune di Carmignano nella società Centro Ricerche ed Alta Formazione Srl C.R.E.A.F. Srl, della quale è stato dichiarato il fallimento in data 22.02.2017;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 102 del 21/12/2016, in particolare per quanto riguarda il Consorzio Energia Toscana, che pur avendo, nell'ultimo triennio un fatturato medio inferiore al milione di euro, non sarà decisa la sua dismissione, bensì sarà redatto un Piano industriale che assicuri la crescita del fatturato.

Verificato che in base a quanto sopra sussistono le motivazioni per l'alienazione della partecipazione in Chianti Banca;

Preso atto che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali sono adottati dal Consiglio comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, T.U.;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la proposta di Delibera depositata agli atti e ritenuta di approvarla;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti: Presenti 14 - Favorevoli 11, contrari 3 ( Scarpitta, Calugi e Benesperì)

## **DELIBERA**

I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Carmignano alla data del 23 settembre 2016, accertandole come risulta dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione (Allegato A), che ne costituisce parte integrante ed in particolare di autorizzare il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

Alia – Servizi Ambientali s.p.a
So.Ri. - Società Risorse s.p.a
Consiag s.p.a
Edilizia Pubblica Pratese s.p.a
Publiacqua s.p.a.
Consiag Servizi Comuni s.r.l.
Farmacom – Azienda farmaceutica soc. cons.
Consorzio Energia Toscana s.c.a.r.l.

II. di procedere alla alienazione della partecipazione in Chianti Banca, per le motivazioni espresse nella relazione tecnica allegato, entro un anno dall'adozione della presente deliberazione;

III. di prendere atto che il presente provvedimento adottato ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 175/2016 non può incidere sulla partecipazione del Comune di Carmignano nella società Centro Ricerche ed Alta Formazione Srl C.R.E.A.F. Srl, della quale è stato dichiarato il fallimento in data 22.02.2017;

IV. di prendere atto della deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 102 del 21/12/2016, in particolare per quanto riguarda il Consorzio Energia Toscana, che pur avendo, nell'ultimo triennio un fatturato medio inferiore al milione di euro, non sarà decisa la sua dismissione, bensì sarà redatto un Piano industriale che assicuri la crescita del fatturato;

V. di prendere atto del parere espresso dall'Organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 allegata alla presente deliberazione (Allegato B), che ne costituisce parte integrante;

VI. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

VII. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Preso atto di quanto deliberato

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza;

Visto l'art. 134 comma 4 del Dlgs 267/00;

Con voti: Presenti 14 - Favorevoli 11, contrari 3 ( Scarpitta, Calugi e Benesperi)

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile





# Comune di Carmignano

*Provincia di Prato*

## **DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE** **N. 54 del 26/09/2017**

OGGETTO:

**Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e sue modificazioni. Ricognizione delle partecipazioni possedute e individuazione delle misure da adottare.**

Letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO**

**FIRMATO**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Belinda Guazzini

Dott. Andrea Meo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



# Comune di Carmignano

*Provincia di Prato*

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

## PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **58/2017**

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e sue modificazioni. Ricognizione delle partecipazioni possedute e individuazione delle misure da adottare.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime *parere FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Li, 20.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Marco MONTAGNI





# Comune di Carmignano

*Provincia di Prato*

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

## PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **58/2017**

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e sue modificazioni. Ricognizione delle partecipazioni possedute e individuazione delle misure da adottare.

### ***Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI***

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime ***parere FAVOREVOLE*** in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

Li, 20.09.2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Marco MONTAGNI

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE  
PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI  
CARMIGNANO**

**AI SENSI DELL'ART. 24 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175  
E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI  
TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A  
PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

## Indice

### PARTE PRIMA

---

1. Premessa
2. Profilo soggettivo del Piano di revisione straordinaria di cui all'art. 24 del decreto legislativo 175/2016
3. Criteri per la ricognizione
  - 3.1 Ambito di attività (art. 4 Dlgs 175/2016)
  - 3.2 Oneri di motivazione analitica (art. 5 Dlgs 175/2016)
  - 3.3 Criteri specifici (art. 20 c. 2 Dlgs 175/2016)

### PARTE SECONDA

---

1. Contenuto del Piano
2. Conclusioni

## PARTE PRIMA

### 1. Premessa

Il decreto legislativo n. 175/2016 recante “*Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione*” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, e rappresenta la nuova disciplina in materia. Il provvedimento è attuativo dell'articolo 18 della legge delega n. 124/2015, la cosiddetta legge Madia.

Con decreto legislativo 100 del 16 giugno 2017 sono state introdotte le misure correttive necessarie a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale della legge delega 124/2015 ad opera della Sentenza 251/2016 della Corte costituzionale.

La disposizione di cui al presente provvedimento riguarda l'obbligo per gli enti locali di effettuare una revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute in società, con adozione di una delibera ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione nonché la successiva trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti.

### **Sintesi delle disposizioni del decreto legislativo 175/2016 rilevanti ai fini della adozione del presente provvedimento.**

**L'Articolo 1** definisce l'oggetto del decreto che regola la disciplina della costituzione di società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in tali soggetti. Alle società a partecipazione pubblica si applicano le specifiche norme del codice civile e quelle generali del diritto privato. Restano comunque ferme, (c. 4) le norme già in vigore - contenute in leggi, decreti ministeriali o regolamenti - che disciplinano singole società a partecipazione pubblica costituite per la gestione di Servizi di Interesse Generale (SIG) o Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) ovvero una specifica missione di pubblico interesse nonché restano valide le norme di legge inerenti la partecipazione di pubbliche amministrazioni ad enti associativi, diversi dalle società, ed alle fondazioni.

E' infine sancita (c. 5) solo se espressamente prevista, quindi limitata ad alcune specifiche norme, l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto anche alle società quotate in mercati regolamentati (di seguito definite dall'articolo 2 del provvedimento quali società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e loro partecipate, salvo specifiche casistiche).

**L'articolo 2** contiene le definizioni necessarie per dare uniformità ed orientare l'applicazione della nuova disciplina. E' importante evidenziare, ai fini dell'ambito di applicazione del decreto, che risultano rilevanti, tra le altre, le definizioni di: “servizi di interesse generale” (c. 1, lett. h) che include espressamente i servizi di interesse economico generale; “società a controllo pubblico” (c. 1 lett. m), per la quale si fa riferimento alla nozione civilistica di controllo; “controllo analogo” (c. 1, lett. c), mutuata dalla disciplina europea (che può essere esercitato anche tramite una persona giuridica controllata allo stesso modo dall'amministrazione); “controllo analogo congiunto” (c. 1, lett. d) che richiama le condizioni di cui all'art. 5, c. 5, del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo Codice Appalti; “società a partecipazione pubblica” (c. 1, lett. n) nonché di “partecipazione” (c. 1, lett. f), intesa quale titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (attribuzione del diritto di voto ovvero riserva della nomina di un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco). Sono inoltre definite “società *in house*” (c. 1, lett. o) quelle sulle quali l'amministrazione o più amministrazioni esercitano rispettivamente il controllo analogo ovvero il controllo analogo congiunto. Di particolare rilievo risulta anche la definizione di “società quotate” (c. 1, lett. p), assunte quali società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015 strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati nonché loro partecipate, tranne nel caso in cui queste ultime siano controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

**L'articolo 3** prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, per azioni ed a responsabilità limitata.

**L'articolo 4** interviene sull'aspetto inerente le finalità perseguibili attraverso le società partecipate. Riprendendo quanto ormai sancito già dalla legge n. 244/2007, finanziaria 2008, il provvedimento dispone che **le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, mantenere o acquisire partecipazioni in società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali.**

Fermo restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche **possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:**

- a) produzione di un SIG, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA. e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, nuovo codice appalti);
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un SIG mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;
- d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti;
- e) servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).

E' inoltre possibile per le amministrazioni pubbliche, (c. 3), anche in deroga alla precedente lettera a), acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, anche tramite conferimento di beni immobili in tali società.

La norma dispone l'ammissione delle partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale esclusivo la gestione e l'organizzazione di spazi ed eventi fieristici nonché la realizzazione e la gestione di impianti a fune per la mobilità turistico-sportiva, eserciti in aree montane nonché la possibilità di costituire società in applicazione delle misure del decreto legislativo n. 297/1999, inerente le *start-up* e agli *spin-off* universitari previste dalla legge n. 240/2010 smi.

E' sancito inoltre che le società *in house*, (c. 4) abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più attività di cui al precedente elenco, mentre il c. 5 vieta alle società c.d. strumentali, controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società.

Tale divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (le cosiddette holding), salvo il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

**L'articolo 5** disciplina la procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società. La norma, (c. 1) specifica che – eccetto i casi in cui la costituzione di società o l'acquisto della partecipazione, anche mediante aumento di capitale, sia conforme ad espresse previsioni legislative – la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse (succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, anche rispetto agli aiuti di Stato. Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica, (c. 2) ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Antitrust, (c. 3) che può esercitare i propri poteri di legge. Ai sensi dell'art. 24 comma 1, gli oneri di motivazione di cui all'articolo 5 c. 1 devono essere riportati anche nella delibera di revisione straordinaria delle partecipazioni.

**L'articolo 7** definisce gli elementi inerenti la costituzione della società a partecipazione pubblica. E' previsto (c. 1) che l'ente competente ad adottare la delibera di partecipazione di un'amministrazione comunale alla costituzione di una società è il Consiglio Comunale e che la stessa delibera in relazione alle motivazioni, deve contenere quanto previsto al succitato articolo 5, c. 1, del decreto.

Tale procedura (c. 7) vale anche per le modifiche all'oggetto sociale che consentono un cambiamento di attività, per la trasformazione, il trasferimento di sede sociale e la revoca dello stato di liquidazione. Per le società per azioni o società a responsabilità limitata (c. 3) la delibera deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, così come previsti dal Codice civile per la costituzione di tali società.

La delibera (c. 4) deve essere pubblicata sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche partecipanti. In caso di partecipazione di privati al capitale sociale (c. 5) la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

**L'articolo 8** regola l'acquisto di partecipazioni in società già costituite. La norma riguarda l'acquisto sia mediante sottoscrizioni di aumento di capitale che operazioni straordinarie e prevede che vi debba essere una delibera motivata (ai sensi dell'articolo 5, c. 1, del decreto) da parte del competente organo (indicato dai commi 1 e 2 del precedente articolo 7 del decreto, ovvero il Consiglio Comunale per i Comuni). L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo determina l'inefficacia del contratto di acquisto della partecipazione.

**L'articolo 9** regola la gestione delle partecipazioni pubbliche, e prevede una differenziazione nell'esercizio dei diritti del socio, rispetto ai livelli di governo che partecipano alla società. Per gli enti locali i diritti del socio sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente dell'ente o da un loro delegato. La norma poi interviene, al c. 5, in materia di patti parasociali, prevedendo che la loro conclusione, modifica o scioglimento è deliberata dall'organo competente ai sensi dell'articolo 7, c. 1, del decreto (Consiglio Comunale). Non è prevista l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata né per violazione delle disposizioni su acquisto partecipazione né il contrasto con impegni assunti nei patti parasociali. L'invalidità delle deliberazioni e l'esercizio del voto seguono le norme generali del diritto privato.

**L'articolo 10** disciplina la procedura di alienazione delle partecipazioni sociali e la costituzione di vincoli. Si prevede (c. 1) che gli atti deliberativi in tal senso devono essere adottati dal competente organo di cui all'articolo 7, c. 1, del decreto (Consiglio Comunale).

L'alienazione (c. 2) è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, ed in casi eccezionali a seguito di deliberazione analiticamente motivata rispetto alla convenienza economica dell'operazione, soprattutto rispetto alla congruità del prezzo di vendita. In casi eccezionali - ponendo in rilievo la convenienza economica dell'operazione in particolare la congruità del prezzo - l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo, in questo caso, determina l'inefficacia dell'atto di alienazione della partecipazione.

**L'articolo 18** prevede la possibilità per le società a controllo pubblico di quotazione in mercati regolamentati di azioni o altri strumenti finanziari. La delibera motivata (ai sensi dell' art. 5, c. 1, del decreto) ed adottata dal competente organo amministrativo (art. 7, c. 1, del decreto) prevede uno specifico programma per il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata. Resta ferma la possibilità di quotazione per singole società a partecipazione pubblica soggette a regimi speciali previsti da norme di legge.

**L'articolo 20** prevede la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Fermo restando la revisione "straordinaria" delle partecipazioni prevista dal successivo articolo 24, **il decreto dispone (c. 1) che siano effettuati annualmente, attraverso un provvedimento, piani di razionalizzazione, mediante messa in liquidazione, alienazioni e dismissioni di società. Tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica (c. 2) sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi:**

- partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
- società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
- partecipazioni in società per servizi diversi da SIG aventi risultato d'esercizio negativo 4 esercizi su 5;
- contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi del provvedimento.

**L'analisi ed i piani di razionalizzazione (c. 3) sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal decreto. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti una relazione di attuazione del piano. E' importante segnalare che i succitati adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica, decorrono, ai sensi dell'articolo 26, c. 1, del provvedimento, dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017**

I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. Resta ferma l'applicazione degli incentivi fiscali su scioglimento o alienazione di società già disposti dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013. La mancata adozione di tali atti comporta una sanzione amministrativa fino a 500 mila euro. Entro il 23 settembre 2017 (c. 9) il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio - con apposito procedimento che prevede anche una comunicazione ad amministratori o liquidatori - dal registro

delle imprese, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non hanno depositato il bilancio d'esercizio ovvero non hanno compiuto atti di gestione. Unioncamere presenta alla struttura ministeriale di monitoraggio una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

**L'articolo 24** disciplina e regola la procedura per la revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, per l'alienazione ovvero la razionalizzazione di alcune fattispecie di società. Nello specifico:

- che non soddisfano i requisiti relativi alla procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto;

- oggetto di misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20, c. 2, (prive di dipendenti; diverse da SIEG aventi risultato negativo 4 su 5 esercizi; non rientranti fra le attività consentite previste dall'articolo 4 del decreto; aggregazione con società consentite; fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore al milione di euro)

Entro il **30 settembre 2017** (c. 1) ogni amministrazione pubblica adotta quindi una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato. L'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Tale provvedimento ricognitivo (c. 2) costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti. Nel caso in cui l'atto ricognitivo (c. 5) non fosse adottato ovvero non si procedesse con l'alienazione delle partecipazioni sociali entro il succitato termine, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo, non solo per le società per azioni ma anche per le s.r.l., il procedimento di cui all'articolo 2437-*quater* del codice civile.

In caso di estinzione di società unipersonale (c. 6) la stessa è messa in liquidazione. La norma (c. 7) dispone che i succitati obblighi di alienazione valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali per le quali prevalgono le norme del codice civile (art. 1, commi 613 della legge n. 190 del 2014) senza necessità di ulteriori disposizioni. Inoltre nella dismissioni derivanti della revisione straordinaria sulle partecipazioni si applica il regime fiscale agevolato relativo alle operazioni di scioglimento e alienazione (art. 1, comma 614 della legge n. 190 del 2014). Importante evidenziare che (c. 9) in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, al personale già impiegato nell'appalto o nella concessione si applica la disciplina in materia di trasferimento d'azienda.

**L'articolo 26** regola le altre disposizioni transitorie, prevedendo che l'articolo 4 del decreto non si applica alle società che hanno fine esclusivo di gestione dei fondi europei per conto dello Stato. Sono salvaguardate (c. 7) le partecipazioni in società costituite per la gestione di patti territoriali o contratti d'area per lo sviluppo locale, fino al completamento dei relativi progetti.

E' previsto il mantenimento da parte delle pubbliche amministrazioni delle partecipazioni in società quotate detenute al 30 dicembre 2015. Inoltre fino al 23 settembre 2017, (commi 4 e 5) il decreto non si applica:

- alle società a partecipazione pubblica che hanno deliberato in tale periodo la quotazione di azioni proprie in mercati regolamentati, previa comunicazione alla Corte dei conti e fino al completamento della quotazione;

- alle società a partecipazione pubblica che entro il 30.6.2016 hanno adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati sui mercati regolamentati, comunicati alla corte dei Conti entro 60 gg. dall'entrata in vigore del decreto. Sono fatti salvi gli effetti degli atti in tal senso emanati prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

**L'articolo 28** abroga alcune specifiche disposizioni vigenti in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche. Alcune norme, come anticipato, sono confluite nel testo del provvedimento mentre altre non risultano più coerenti con la *ratio* attuale.

In relazione al contenuto del presente atto si rileva, tra le altre, l'abrogazione di limiti e vincoli alla costituzione e gestione di società strumentali - ex articolo 13 del dl 226/2006 s.m.i, c.d. decreto Bersani - adesso regolate dall'articolo 4 del provvedimento.

## **2. Profilo soggettivo del Piano di revisione straordinaria di cui all'art. 24 del decreto legislativo 175/2016**

I soggetti su cui l'amministrazione deve incidere sono le società e le partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente dal Comune di Carmignano alla data del 23 settembre 2016.

Si precisa che le partecipazioni **indirette** sono individuate ai sensi della definizione che di esse fornisce il decreto legislativo 175/2016, all'articolo 2 comma 1 lettera g, ovvero le partecipazioni detenute per tramite di società soggetta a controllo da parte della amministrazione stessa. Quindi non sussiste tale tipologia di relazione, considerando che il Comune di Carmignano non ha società controllate.

Si precisa inoltre che il presente provvedimento non può comportare azioni di liquidazione, riassetto o razionalizzazione di Creaf Srl, attualmente soggetta a procedura di fallimento, dichiarato dal tribunale di Prato con sentenza depositata in data 22.02.2017.

Si riportano di seguito le partecipazioni dirette con indicazione della percentuale di capitale posseduto.

nome	natura	quota
Alia – Servizi Ambientali	S.p.A.	0,0064
So.Ri. - Società Risorse	S.p.A.	1,00
Consiag	S.p.A.	1,50
Edilizia Pubblica Pratese	S.p.A.	4,93
Publiacqua	S.p.A.	0,06
CREAF - Centro Ricerche ed Alta Formazione	S.r.l.	1,16
Consiag Servizi Comuni	S.r.l.	5,99
Farmacom – Azienda farmaceutica	S.consortile	9,00
Consorzio Energia Toscana	Soc coop.	0,11
Chianti Banca (Credito Cooperativo)	Soc coop.	0,01

### 3. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE

#### 3.1 AMBITO DI ATTIVITA' (art. 4 Dlgs 175/2016)

Prima di tutto deve essere verificato l'ambito di attività della società, che deve rientrare fra quelli consentiti ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 175/2016.

La partecipazione del Comune di Prato in qualità di socio è ammissibile solo qualora le finalità perseguite tramite la gestione della partecipazione siano quelle indicate dall'art. 4 del Dlgs 175/2016, ossia **attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.**

Nell'ambito generale di cui sopra, le amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società **esclusivamente** per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- produzione di un **servizio di interesse generale**, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;



d) autoproduzione di **beni o servizi strumentali** all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 5 si ritiene inoltre ammissibile la partecipazione in società che svolgono attività di mera gestione delle partecipazioni e di servizi per il gruppo societario (**holding**).

Ai sensi dell'art. 4 c. 7 sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di **spazi fieristici** e l'organizzazione di eventi fieristici.

Si riporta in sintesi la rappresentazione delle società di cui il Comune di Carmignano possiede una quota di partecipazione, classificate per tipologia di attività svolta.

nome		quota	attività	funzione istituzionale	dettaglio delle funzioni	tipologia
Alia Spa	S.p.A.	0,0064	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI	ambiente	gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientali	servizio di interesse generale
So.Ri. spa - Società Risorse	S.p.A.	1,00	GESTIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI	servizi finanziari	Gestire i servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate; quelli della toponomastica stradale, sistemi di riscossione, gestione amministrativa delle sanzioni, gestione degli spazi pubblicitari	servizi strumentali
Consiag spa	S.p.A.	1,50	GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI (art. 4 c. 5 Dlgs 175/2016)	gestione partecipazioni, gestione patrimoniale, gestione servizi di interesse generale	Gestire, sia direttamente che tramite società partecipate, le attività inerenti i settori energetici, idrici, informatici, strumentali e di supporto allo svolgimento di servizi pubblici	holding (art. 4 comma 5 Dlgs 175/2016) per la gestione delle partecipazioni e di attività inerenti servizi di interesse generale e strumentali
Edilizia Pubblica Pratese spa	S.p.A.	4,93	GESTIONE PATRIMONIO EDILIZIA PUBBLICA COMUNALE	Gestione e manutenzione e patrimonio/servizi sociali	Svolgere le attività di gestione, manutenzione, e costruzione di unità abitative facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.	servizio di interesse generale
Publiacqua spa	S.p.A.	0,06	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ambiente, SII, gestione delle reti	Svolgere tutte le attività inerenti il ciclo integrato delle acque.	servizio di interesse generale

CREAF - Centro Ricerche ed Alta Formazione srl	S.r.l.	1,16	RICERCA E SVILUPPO TERRITORIAL E	promozione del territorio	Promuovere e realizzare iniziative di ricerca, innovazione e formazione finalizzate ad accrescere la competitività del sistema economico della Provincia di Prato, con particolare riferimento alle imprese del distretto tessile	servizio di interesse generale
Consiag Servizi Comuni Srl	S.r.l.	5,99	CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO, SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI, SERVIZI INFORMATICI	servizi diversi, servizio call center manutenzioni e postazioni informatiche e assistenza	La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di servizi e attività di interesse degli enti costituenti, partecipanti o affidanti, relativi ai settori dell'ambiente, del territorio e dell'energia, della manutenzione, del verde.	servizi strumentali
Farmacom	S.cons	9,00	ATTIVITA' FARMACEUTICHE	servizi sociali	Gestire le farmacie e la distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici; produrre prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari.	servizio di interesse generale
Consorzio Energia Toscana	Soc. Coop.	0,11	APPROVIGIONAMENTO DI FONTI ENERGETICHE	servizi diversi	Il consorzio ha per oggetto l'acquisto dell'energia (Energia Elettrica e Gas Naturale) necessaria a soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero ed il contenimento dei consumi energetici dei soci	servizio di interesse generale
Chianti Banca Credito Cooperativo	Soc. Coop.	0,01	ATTIVITÀ DI BANCA E FINANZIARI	nessuna	Svolgere tutte le operazioni ed i servizi rientranti nell'attività bancaria	servizio non attinente

Verificato che le attività svolte da Chianti Banca (attività bancarie e finanziarie) non rientrano tra quelle annoverate nelle categorie elencate al comma 1 e seguenti dell'art. 4 TUSP e che conseguentemente la partecipazione in detta società risulta fra quelle per le quali necessita la dismissione,

Conclusione: tutte le altre società partecipate rispettano la condizione di cui all'art. 4 del Dlgs 175/2016, poiché sono operanti in un ambito di attività consentito, in quanto collegato, coerente e organico rispetto alle finalità istituzionali del Comune di Carmignano.

### 3.2 ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA (art. 5 Dlgs 175/2016)

Verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 (finalità perseguibili), la norma dispone che la partecipazione possa essere mantenuta a condizione che sussistano situazioni di equilibrio e corretto utilizzo delle risorse impiegate. In particolare, le condizioni richiamate dall'art. 5 sono:

- a) esistenza di ragioni e finalità che giustificano il mantenimento, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate;
- b) compatibilità della scelta di mantenimento della partecipazione con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- c) compatibilità dell'eventuale sussidio finanziario con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Le attività affidate all'esterno con modalità in house e gestite tramite contratto di servizio sono:

Ente partecipato	Servizi affidati	
So.Ri. spa - Società Risorse	gestione riscossione entrate	in house
Edilizia Pubblica Pratese spa	gestione e manutenzione patrimonio ERP	in house
Publiacqua spa	gestione servizio idrico	Gara doppio oggetto
Consiag Servizi Comuni srl	manutenzione verde, strade, segnaletica, call center e servizi informatici, gestione magazzino	in house

Rispetto ai contratti in essere è stata effettuata la verifica del permanere della loro convenienza economica da parte degli uffici responsabili dell'affidamento.

Le verifiche effettuate rilevano il permanere delle condizioni di convenienza verificate al momento dell'affidamento. In particolare, per la gestione della riscossione dei tributi comunali, rispetto alla valutazione effettuata al momento dell'affidamento l'impegno finanziario della amministrazione non è aumentato, pur essendo aumentati i volumi di output negli anni, o il numero di procedure gestite. Tale condizione rafforza la considerazione di un aumento di efficienza nella gestione del contratto.

In particolare, l'art. 24 richiama, tra le condizioni di rilievo in presenza delle quali procedere ad una nuova razionalizzazione, quella prevista dal comma 2 del precedente art. 20 lettera f), che prescrive l'obbligo di razionalizzazione in caso di "necessità di contenimento dei costi di funzionamento".

La rilevazione sui costi di funzionamento del 2016 vede un risultato positivo per la fusione per incorporazione della società strumentale Asm Servizi Srl nella società strumentale Consiag Servizi Comuni Srl, con contenimento dei costi di struttura in misura valutabile su 12 mesi solo a conclusione dell'intero esercizio 2017.

Oltre a ciò, viene monitorata la situazione patrimoniale delle aziende, **rispetto alla quale si attesta un valore delle immobilizzazioni finanziarie in portafoglio superiore al valore nominale**, con incremento quindi del patrimonio della amministrazione, sulla base dell'ultimo bilancio disponibile al 23 settembre 2016 (esercizio 2015):

Società		A) quota %	B) valore iscritto nel conto del patrimonio al 31/12/2015	C) PN al 31/12/2015	D) quota PN in percentuale alla partecipazione posseduta	E) Differenza valore partecipazioni (B-D)	Commento
ALIA spa	S.p.A.	0,0064	Con atto ai rogiti del Notaio Cambi in data 24.02.2017, Repertorio n. 22525/9626 è avvenuta, la fusione per incorporazione di ASM SpA, Publiambiente SpA, CIS Srl in Quadrifoglio Spa che ha, contestualmente, assunta la denominazione di Alia Servizi Ambientali S.p.A. – non esiste quindi un bilancio di riferimento fino alla approvazione di quello dell'esercizio 2017.				
So.Ri. spa - Società Risorse	S.p.A.	1,00	5.260,00	1.076.962,00	10.769,00	+ 5.509,00	incremento valore partecipazione
Consiag spa	S.p.A.	1,50	2.153.767,00	202.571.710,00	3.038.629,00	+ 884.862,00	incremento valore partecipazione

Edilizia Pubblica Pratese spa	S.p.A.	4,93	135.572,00	4.038.737,00	199.145,00	+ 62.573,00	incremento valore partecipazione
Publiacqua Spa	S.p.A.	0,06	91.069,00	228.947.434,00	138.741,00	+ 47.762,00	incremento valore partecipazione
CREAF - Centro Ricerche ed Alta Formazione srl	S.r.l.	1,16	54.291,00	4.680.319,00	54.291,00	0,00	
Consiag Servizi Comuni srl	S.r.l.	5,99	3.709,00	356.602,00	20.152,00	+ 16.443,00	incremento valore partecipazione
Farmacom	S.cons.	9,00	45.000,00	613.044,00	55.174,00	+ 10.174,00	incremento valore partecipazione
Consorzio Energia Toscana	Soc. Coop.	0,11	76,00	159.630,00	132,00	+ 56,00	incremento valore partecipazione
Chianti Banca Credito Cooperativo	Soc. Coop.	0,01	5.900,00	34.679.672,00	5.900,00	0,00	

Infine, in merito alla compatibilità dell'eventuale sussidio finanziario con le **norme dei trattati europei** e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, si ricorda che in tale fattispecie, richiamata espressamente dall'articolo 5 comma 2 del Dlgs 175/2016, rientra qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza.

Gli aiuti di Stato sono vietati dalla normativa europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che disciplina la materia agli articoli 107 e 108. Gli aiuti di Stato (concessi per via amministrativa o per legge) possono determinare distorsioni della concorrenza, favorendo determinate imprese o produzioni, e sono ammessi solo quando (articolo 107/2 del Trattato):

- consentono di realizzare obiettivi di comune interesse (servizi di interesse economico generale, coesione sociale e regionale, occupazione, ricerca e sviluppo, sviluppo sostenibile, promozione della diversità culturale, ecc.);
- rappresentano il giusto strumento per correggere taluni "fallimenti del mercato".

**Nessuna delle società partecipate dal Comune riceve interventi qualificabili come Aiuti di Stato**, indipendentemente dalla loro forma (es. sovvenzione, prestito a tasso agevolato, garanzia contro un corrispettivo non di mercato, vendita di beni, locazione di immobili o acquisizione di servizi a condizioni preferenziali per le imprese, riduzioni fiscali, partecipazioni al capitale di imprese a condizioni che non sarebbero accettate da un buon investitore privato operante in normali condizioni di mercato).

Si precisa che i seguenti servizi sono stati affidati all'esterno tramite procedura di gara e che quindi non rientrano negli oneri di motivazione analitica del permanere dei presupposti dell'affidamento ex art. 5.

Ente partecipato	Servizi affidati	
Alia Spa	gestione intero ciclo rifiuti, smaltimento, raccolta, stoccaggio, ecc.	Aggiudicazione tramite gara Ato Toscana Centro
Publiacqua spa	gestione servizio idrico	Gara doppio oggetto

### 3.3 CONDIZIONI SPECIFICHE (art. 20 C. 2 del Dlgs 175/2016)

Gli interventi di cui all'art. 20 comma 1 del Dlgs 175/2016, ovvero razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, infine, devono essere necessariamente adottati dalle amministrazioni pubbliche allorché siano riscontrate le condizioni specifiche di cui all'art. 20 del Dlgs 175/2016, ovvero quando ci sono:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (finalità ammissibili);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (finalità ammissibili).

**Relativamente al punto a)** cioè partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (finalità ammissibili), si richiama quanto detto precedentemente in merito all'ambito di attività, ovvero che **tutte le società partecipate rispettano la condizione di cui all'art. 4 del Dlgs 175/2016, poiché sono operanti in un ambito di attività consentito, in quanto collegato, coerente e organico rispetto alle finalità istituzionali del Comune di Carmignano.**

**Relativamente al punto b)** ovvero società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, si riporta la seguente tabella, che evidenzia i dati del personale addetto e degli amministratori.

Società	numero amministratori	numero dipendenti
Alia spa	5	1870
So.Ri. spa - Società Risorse	3	49
Consiag spa	1	1
Edilizia Pubblica Pratese spa	3	12
Publiacqua spa	8	597
Consiag Servizi Comuni Srl	1	41
Farmacom	4	22
Consorzio Energia Toscana	3	5

(\*) Si precisa che il personale di Consiag Spa, in numero di 1 unità comandata da Estra, è rilevato alla data del 31/03/2017 da visura camerale.

**Relativamente al punto c)** ovvero partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, si riporta il prospetto di verifica della **non esistenza di duplicazioni di funzioni o attività, e che quindi non sono necessari interventi di razionalizzazione tramite accorpamento o dismissione.**

Attività	modello societario a partecipazione diretta	società mista con socio scelto con gara	autorità di ambito	<b>duplicazioni</b>
raccolta e spazzamento rifiuti	Alia spa		Ato Toscana centro	gestione di ambito
gestione del Servizio Idrico Intergrato		Publiacqua Spa	Autorità Idrica Toscana	gestione di ambito
servizi di accertamento e riscossione	Sori Spa			<b>nessuna</b>
servizi di manutenzione e gestione edilizia pubblica popolare	Epp Spa			<b>nessuna</b>
servizio di gestione delle farmacie	Farmacom			<b>nessuna</b>
manutenzione impianto di illuminazione pubblica e videosorveglianza	Consiag Servizi Comuni Srl			<b>nessuna</b>
ricerca fonti di approvvigionamento energetico	Consorzio energia toscana			<b>nessuna</b>

**Relativamente al punto d)** ovvero partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, si riporta il prospetto seguente.

Art.20 lett d) del Dlgs 175/2016 "Non è consentita la partecipazione in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro"	<i>ricavi delle vendite e delle prestazioni da c/economico (*)</i>				media triennale	Note
	2013	2014	2015			
<b>Società partecipate dirette</b>						
<b>ASM spa - Ambiente, Servizi, Mobilità ora Alia Spa</b>	53.772.893,00	53.492.048,00	52.529.560,00	53.264.833,67	il 24.02.2017 è avvenuta la fusione per incorporazione di ASM SpA, Publiambiente SpA, CIS Srl in Quadrifoglio Spa che ha, contestualmente, assunta la denominazione di Alia Servizi Ambientali S.p.A	
<b>Consiag Servizi Comuni Srl (*)</b>		7.116.258,00	6.950.168,00	7.033.213,00	atto costitutivo del 28.10.2014	
<b>Edilizia Pubblica Pratese spa</b>	1.987.380,00	5.892.360,00	4.804.576,00	4.228.105,33		
<b>So.Ri. spa - Società Risorse</b>	3.255.318,00	3.249.850,00	3.492.812,00	3.332.660,00		
<b>Consiag spa</b>	2.549.845,00	3.494.305,00	2.952.722,00	2.998.957,33	da dichiarazione IVA 2014-2015-2016	
<b>Publiacqua spa</b>	203.046.958,00	205.575.188,00	216.366.793,00	208.329.646,33		
<b>Farmacom</b>	7.011.618,00	7.313.699,00	7.549.499,00	7.291.605,33		
<b>Consorzio Energia Toscana</b>	453.752,00	509.777,00	563.321,00	508.950,00		

(\*) La società Consiag Servizi Comuni nasce nel 2014

La società che non rispetta la condizione di cui all'articolo 20 comma 2 lett. d) del Dlgs 175/2016 ovvero che ha un fatturato medio nel triennio inferiore a un milione è **Consorzio Energia Toscana**.

Accertato che il **Consorzio Energia Toscana** è una società controllata al 51% dalla Regione Toscana. Vista la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 102 del 21/12/2016, in particolare per quanto riguarda detta Società, pur avendo, nell'ultimo triennio un fatturato medio inferiore al milione di euro, non sarà decisa la sua dismissione, bensì sarà redatto un Piano industriale che assicuri la crescita del fatturato.

Considerato che il **Consorzio Energia Toscana**: svolge un'attività funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in particolare per la razionalizzazione dell'uso dell'energia tramite l'acquisto della stessa secondo il fabbisogno del comune alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero; l'esiguo impegno finanziario, paria 76 euro di capitale sociale; si può aderire alla linea della Regione Toscana e mantenere la partecipazione.

**Relativamente al punto e)**, ovvero partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, si riporta il seguente prospetto:

Società partecipate	Esercizio 2011		Esercizio 2012		Esercizio 2013		Esercizio 2014		Esercizio 2015	
	Importo	Utile/P erdita	Importo	Utile/Pe rdita	Importo	Utile/P erdita	Importo	Utile/P erdita	Importo	Utile/P erdita
Consiag Servizi Comuni Srl					Costituita il 28.10.2014		6.176,00	UTILE	5.354,00	UTILE
Edilizia Pubblica Pratese spa	5.679,00	UTILE	27.716,00	UTILE	2.216,00	UTILE	39.671,00	UTILE	15.652,00	UTILE
So.Ri. spa - Società Risorse	134.445,00	UTILE	228.204,00	UTILE	33.905,00	UTILE	15.805,00	UTILE	156.370,00	UTILE
Alia Spa	Con atto del 24.02.2017 è avvenuta, la fusione per incorporazione di ASM SpA, Publiambiente SpA, CIS Srl in Quadrifoglio Spa che ha, contestualmente, assunta la denominazione di Alia Servizi Ambientali S.p.A. Non esiste quindi un bilancio di riferimento fino alla approvazione di quello dell'esercizio 2017.									
Consiag spa	3.269.245,00	UTILE	3.555.651,00	UTILE	3.023.574,00	UTILE	3.004.541,00	UTILE	276.203,00	UTILE
Publiacqua spa	17.305.878,00	UTILE	23.261.079	UTILE	30.235.444	UTILE	20.700.774,00	UTILE	29.577.407	UTILE
Farmacom	24.886,00	UTILE	14.341,00	UTILE	7.717,00	UTILE	19.557,00	UTILE	26.024,00	UTILE
Consorzio Energia Toscana	2.802,00	UTILE	2.180,00	UTILE	9.922,00	UTILE	41.621,00	UTILE	13.776,00	UTILE

Dal prospetto del risultato di esercizio 2011-2015 si evidenzia che le società partecipate hanno tutte chiuso in UTILE.

Si ricorda che la società Creaf Srl, che ha generato perdite reiterate negli anni, è soggetta a procedura fallimentare dal 22.02.2017 e quindi non assoggettabile ad alcuna delle azioni di cui al presente provvedimento.

**Relativamente al punto f)** ovvero la necessità di contenimento dei costi di funzionamento e **al punto g)** ovvero la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (finalità ammissibili) si precisa quanto segue.

Per quanto riguarda l'attività di razionalizzazione dei costi di funzionamento delle attività esternalizzate, si ricorda che nel corso del 2016 è stata portata a termine la fusione per incorporazione della società **ASM Servizi Srl** nella società **Consiag Servizi Comuni Srl**, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 24.07.2015 avente per oggetto "Piano di razionalizzazione delle società partecipate". La fusione si è perfezionata il 1 Luglio del 2016.

Tale operazione di integrazione comporterà il contenimento dei costi di struttura ed economie di scala, misurabili a regime sul primo esercizio interamente considerato.



## PARTE SECONDA

### 1. Contenuto del Piano di revisione straordinaria

Il presente Piano straordinario ex Dlgs 175/2016 costituisce aggiornamento del piano di razionalizzazione approvato con DCC 33/2015 ai sensi della legge di stabilità 2015, come dimostrato nella prima parte si rende necessario provvedere alla dismissione della seguente società:

Società		quota	valore nominale su CS
Chianti Banca (Credito Cooperativo)	Soc coop.	0,01	€ 5.900,00

La procedura di dismissione di Chianti Banca (Credito Cooperativo) sarà da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza entro un anno dalla data di approvazione del presente provvedimento, tenendo conto del valore a patrimonio netto della partecipazione risultante dall'ultimo bilancio approvato o secondo i criteri di maggior vantaggio per l'Amministrazione.

Si ricorda che il presente provvedimento adottato ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 175/2016 non può incidere sulla partecipazione del Comune di Carmignano nella società Centro Ricerche ed Alta Formazione Srl **C.R.E.A.F. Srl**, della quale è stato dichiarato il fallimento in data 22.02.2017.

Infine si prende atto della deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 102 del 21/12/2016 dove si ribadisce la volontà di non dismettere il Consorzio Energia Toscana e di procedere alla redazione di un Piano industriale che ne accresca il fatturato.

### 2. Conclusioni

La ratio del Decreto Legislativo 175/2016 è quella di fornire il quadro normativo per la costituzione, l'acquisto, il mantenimento di società da parte di amministrazioni pubbliche. In ordine alle predette finalità, il Decreto Madia individua una serie di verifiche da effettuare rispetto alle società detenute al 23.09.2016, sulla base degli artt. 4, 5 e 20 del decreto stesso, da cui risulta, con le premesse di cui sopra, la ammissibilità di tutte le partecipazioni attuali, ad esclusione di quella in Chianti Banca.

## COMUNE DI CARMIGNANO

### Provincia di Prato

OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e sue modificazioni. Ricognizione delle partecipazioni possedute e individuazione delle misure da adottare".

#### IL REVISORE DEI CONTI

- Richiamato l'articolo 53 del Regolamento Comunale di Contabilità, nonché l'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie (art. 1, co. 612, L. 190/2014)" approvato dall'Ente con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 24 luglio 2015;
- Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) ed in particolare quanto disposto dagli artt. 4, 5 e 20 in materia di requisiti delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni;
- Visto l'art. 24 del citato D.Lgs. 175/2016 che, conseguentemente, dispone una ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016;
- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e sue modificazioni. Ricognizione delle partecipazioni possedute e individuazione delle misure da adottare" e suoi allegati trasmessi dal Dirigente in data 6 settembre u.s.;
- Preso atto che l'Allegato "A" alla bozza di delibera contiene l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute con specifico riferimento ai requisiti previsti dagli artt. 4, 5 e 20 sopra richiamati;

- Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile,

in ottemperanza dell'art. 239, comma 1, lettera b) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000,

**Esprime parere favorevole**

in merito all'adozione della delibera avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e sue modificazioni. Ricognizione delle partecipazioni possedute e individuazione delle misure da adottare", invitando l'Ente e gli Uffici a dar corso agli adempimenti in essa contenuti.

Carrara - Carmignano, 12 settembre 2017

Il Revisore

Dott. Francesco Isoppi

